



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SILVESTRONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2023

Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di esecuzione di pignoramenti mediante notificazione di atti

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto importanti novità in materia di pignoramenti, tra cui, ad esempio, l'obbligo per il creditore pignorante di depositare in cancelleria il verbale o l'atto di pignoramento consegnato lui dall'ufficio notifiche esecuzioni protesti (UNEP), iscrivendolo a ruolo entro 15 giorni dal ritiro, in caso di pignoramento mobiliare presso il debitore e immobiliare; oppure entro 30 giorni dal ritiro, in caso di pignoramento presso terzi. L'iscrizione a ruolo, inoltre, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'asporto del veicolo da parte dell'istituto vendite giudiziarie nel caso del nuovo pignoramento automobilistico ai sensi dell'articolo 521-*bis* del codice di procedura civile.

Nel regime previgente l'ufficiale giudiziario era obbligato a depositare in cancelleria il verbale o l'atto di pignoramento, affinché il cancelliere lo iscrivesse a ruolo d'ufficio, formando contestualmente il fascicolo dell'esecuzione. Attualmente, quindi, il deposito in cancelleria non è più un obbligo dell'ufficiale giudiziario bensì un onere del creditore pignorante, il quale, se non tempestivamente assolto, importa la definitiva perdita di efficacia del pignoramento.

Una simile novità ha prodotto importanti implicazioni di ordine sistematico. È utile rammentare, infatti, come, se nel regime previgente, il pignoramento, sia pure « richiesto » da un creditore, veniva tuttavia « eseguito » dall'ufficiale giudiziario, non nell'esclusivo interesse del creditore richiedente, bensì nell'interesse di tutti i potenziali creditori che, nei 90 giorni successivi

(articolo 497 del codice di procedura civile) dall'esecuzione del pignoramento e del suo deposito in cancelleria, avrebbero potuto chiedere la vendita o l'assegnazione, anche sostituendosi al creditore pignorante inerte o disinteressato, con le novità introdotte, il pignoramento viene eseguito nell'esclusivo interesse del creditore pignorante. Prima della riforma il necessario intervento dell'ufficiale giudiziario si giustificava, pertanto, ai fini dell'attuazione della *par condicio creditorum*; attualmente, invece, la stessa viene differita a un momento successivo all'esecuzione del pignoramento, vale a dire successivamente all'insindacabile decisione del creditore pignorante di dare effettivo impulso al processo di esecuzione attraverso il deposito in cancelleria e l'iscrizione a ruolo.

In tal modo viene meno la necessità dell'intervento dell'ufficiale giudiziario nell'esecuzione di quei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto (pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, nuovo pignoramento automobilistico, pignoramento di navi e aeromobili, pignoramento di quote sociali, pignoramento di titoli di proprietà industriale), perché tali pignoramenti da un lato si riducono alla mera notificazione di un atto redatto e sottoscritto, a pena di nullità, anche dal creditore pignorante rappresentato dal suo difensore, dall'altro non implicano ingerenze nelle libertà personali ed inviolabili del debitore.

Viceversa, appare opportuno lasciare ferma la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario nell'esecuzione di quei pignoramenti (come il pignoramento mobiliare presso il debitore ai sensi dell'articolo 513 e seguenti del codice di procedura civile), ov-

vero altre attività esecutive (come l'esecuzione per consegna e rilascio e degli obblighi di fare e non fare, di cui all'articolo 606 e seguenti del codice di procedura civile) che implicano l'ingerenza nel domicilio o in altre appartenenze del debitore, coinvolgendo le sue libertà personali. Alla luce di ciò, appare opportuno che il *munus publicum* resti nelle mani di un dipendente statale.

Il presente disegno di legge propone di estendere le facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53 (recante disposizioni in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, ma con specifici accorgimenti, tra cui: l'iscrizione all'albo da almeno otto anni degli avvocati a cui tali facoltà si attribuiscono; gli oneri di autorizzazione del consiglio dell'ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico (sia l'autorizzazione che il registro sono distinti da quelli previsti per le notificazioni) sono estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata; la qualità di pubblico ufficiale, già attribuita dall'articolo 6, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'avvocato notificante, è estesa anche all'attestazione che l'avvocato deve fare, a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto (vale a dire gli unici controlli che l'ufficiale giudiziario effettua nei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto). In tal modo, l'avvocato pignorante che si avvale di questa facoltà assume le responsabilità connesse alla veridicità dell'attestazione, e, in caso di omissione della stessa, per la nullità dell'atto che ne consegue.

Viene infine inserita una specifica disposizione ai sensi della quale l'avvocato pignorante, in aggiunta al compenso, pattuito con il proprio assistito (creditore) e rifiuto

dal debitore *ex* articolo 95 del codice di procedura civile, ha solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive (ovverosia le sole spese di spedizione postale, assenti in caso di notificazione a mezzo PEC) consentendo, in questo modo, di eliminare i notevoli costi legati all'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, di abbattere le spese vive che il creditore deve anticipare in caso di intermediazione dell'ufficiale giudiziario - legate anche alla necessità di rivolgersi ad agenzie di disbrigo pratiche o ulteriori intermediari stante l'inefficienza ricettiva degli uffici UNEP -, di conseguire economie di scala che abbattano gli elevatissimi costi dell'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, che aggravano ulteriormente e ingiustamente la condizione di difficoltà, spesso incolpevole, in cui versano i debitori pignorati.

Pur ritenendo opportuno lasciare, per le ragioni anzidette, il pignoramento mobiliare presso il debitore e l'esecuzione per rilascio nella sfera di esclusiva competenza dell'ufficiale giudiziario, occorre precisare quanto segue: con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, è stato modificato l'articolo 122, decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, prevedendo, in favore dell'ufficiale giudiziario, un compenso aggiuntivo di natura privatistica per il pignoramento mobiliare presso il debitore, a carico del debitore esecutato o del creditore procedente, commisurato a percentuale (fino al 5 per cento) sul ricavato della vendita dei beni pignorati. Tale « diritto di percentuale » si sostanzia in una sorta di « quotalizio » o « quota-lite » vietato per gli avvocati (articolo 13, comma 4, legge 31 dicembre 2012, n. 247). La Corte di cassazione ha sempre motivato il « divieto di quotalizio » per gli avvocati con l'esigenza di tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della professione forense, dovendosi evitare cointeressenze personali nella lite. È palese che tale com-

penso privatistico a percentuale, stabilito per legge senza alcuna derogabilità in favore dell'ufficiale giudiziario, da un lato viola il principio costituzionale dell'imparzialità della pubblica amministrazione (articolo 97 Costituzione); dall'altro, qualora volesse introdurre un principio di « privatizzazione » degli ufficiali giudiziari, sulla falsariga di ordinamenti stranieri, porrebbe un serio problema di tutela della concorrenza e del li-

bero mercato, sia sotto il profilo del « *numerus clausus* » e della competenza territoriale, sia sotto il profilo della inderogabilità di codesto diritto di percentuale. Andrebbe, infine, prospettata una totale riorganizzazione delle professioni forensi, dovendosi discutere se anche altri professionisti possano svolgere quelle attività, anche in considerazione dei titoli di studio conseguiti e delle specifiche competenze tecnico-giuridiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 11 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, è inserito il seguente:

« Art. 11-*bis*. - 1. Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, si applicano anche ai pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto.

2. L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni di cui alla presente legge, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato, tramite specifico e distinto provvedimento, dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Tale autorizzazione, distinta da quella per le notificazioni di cui all'articolo 7, potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati iscritti nell'albo da almeno otto anni, che non hanno riportato sanzioni disciplinari definitive da almeno dieci anni, che hanno adempiuto l'obbligo formativo di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e che comprovano l'esercizio continuativo di attività nel settore civile con la produzione di documentazione attestante la titolarità di almeno dieci mandati processuali civili e la gestione dei correlati incarichi, nei dodici mesi precedenti, di cui almeno sette innanzi al tribunale, con esclusione di quelli inerenti le opposizioni a sanzioni amministrative.

3. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7, in quanto applicabili.

4. L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo di posta elettronica certificata.

5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8, in quanto applicabili.

6. Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.

7. A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve attestare, prima del compimento delle azioni di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto di pignoramento, nonché, ove previsti, della relazione di avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto. L'avvocato deve attestare altresì che, al momento della notificazione del pignoramento, è decorso il termine di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste la deroga ivi prevista nel medesimo articolo, e che il precetto è efficace ai sensi dell'articolo 481 del codice di procedura civile.

8. Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-*bis* del codice di procedura civile.

9. L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o dell'iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.

10. La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle azioni di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, ed alle atte-

stazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.

11. Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive ».

€ 1,00